



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 06/07/2011 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 01/02/2016, l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario al quale, in applicazione del criterio di rimborso proporzionale, chiede il rimborso delle seguenti commissioni:

- 1) commissione di attivazione € 494,47;
- 2) commissione di gestione pratica € 553,61;
- 3) oneri relativi al costo di intermediazione € 1.056,25;
- 4) premio non goduto rischio impiego € 223,70.

Alla somma complessiva di € 2.632,23, riferisce il ricorrente, deve essere decurtata la somma di € 431,18 a titolo di commissione di gestione. L'importo richiesto, pertanto, ammonta a € 2.201,05.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione attesa la loro natura *up front*, in quanto percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;

- con riferimento alla voce "commissioni di gestione", la congruità dell'importo restituito in sede di conteggio estintivo (pari ad € 431,18 "a titolo ratei non maturati"). Manifesta, inoltre, la propria disponibilità a riconoscere la somma di € 738,69 già offerta in sede di riscontro al reclamo e "calcolata secondo il criterio pro rata temporis al netto di quanto già



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricosciuto in sede di conteggio estintivo”;

-la natura *up front* e, dunque, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, poiché volte a remunerare l'intervento di un mediatore (come da incarico sottoscritto dal cliente) per la fase prodromica alla stipula del contratto;

- la disponibilità, con riguardo al premio “rischio vita”, a rimborsare al ricorrente € 162,94, importo quantificato dalla Compagnia assicurativa secondo i criteri di calcolo indicati nel Fascicolo informativo - in particolare nell'ambito delle Condizioni generali di assicurazione-consegnato al cliente prima di sottoscrivere la proposta assicurativa che dunque è stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto.

- la non rimborsabilità del costo relativo alla copertura “rischio impiego” poiché lo stesso è stato sostenuto dall'intermediario e non dal cliente.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso, in via subordinata dichiara di essere disponibile a riconoscere al cliente la somma di € 736,69.

In via ulteriormente gradata l'intermediario dichiara di poter riconoscere al ricorrente la somma di € 431,18 a titolo di commissioni ed € 162,94 a titolo di premio assicurativo.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-*sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “*pari*” all'importo degli interessi e “*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “*vita residua del contratto*” ha determinato, tanto nella “*giurisprudenza*” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.



Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “*up front*” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- 1) costi di intermediazione € 614,67.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate :

- 1) commissione di attivazione per € 494,47;
- 2) commissione di gestione pratica per € 122,18.

Quanto agli oneri assicurativi si osserva che in relazione alla polizza “rischio impiego” i relativi costi sono stati sopportati direttamente dall’intermediario, dunque, nulla può essere riconosciuto per detta voce. In relazione alla polizza vita si osserva quanto segue.

L’intermediario in sede di controdeduzioni ha rappresentato la disponibilità a rimborsare l’importo di € 162,94 quantificato dalla Compagnia assicurativa coinvolta secondo i criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo. Sul punto è utile ricordare che costituisce un consolidato orientamento dell’Arbitro l’ammissibilità - ai fini del calcolo delle quote di costo non maturate a seguito dell’estinzione anticipata - di criteri alternativi al *pro rata temporis* conosciuti *ex ante* dal cliente. Sulla questione è opportuno ricordare che la più recente posizione condivisa dei Collegi ha ritenuto che il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente: *i*) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; *ii*) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

Il fascicolo informativo è stato firmato per presa visione e il codice dello stesso è riportato nell'ambito della proposta di assicurazione, tuttavia va evidenziato che in corrispondenza del codice sopra citato è riportata una data (10.2013) che essendo successiva alla data di stipula del contratto (05.07.2011) fa concludere per la mancanza della coerenza - sotto il profilo temporale- tra fascicolo informativo e proposta assicurativa. Ne consegue che debba essere applicato il criterio *pro rata temporis* e non quello attuariale.

Il ricorrente, in relazione alla polizza vita, a diritto alla restituzione della somma di € 304,20.

L'importo complessivo a cui a diritto il ricorrente è pari a € 1.535,52 oltre interessi legali. In relazione alle spese legali stante la natura seriale del contenzioso nulla è dovuto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.535,52, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO